



"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"
CPU J59J16000760006

Seminario

Semplificazione amministrativa: l'impatto della nuova disciplina in materia di Conferenza di servizi e di SCIA sulle procedure amministrative

I regimi amministrativi delle attività private: i c.d. decreti SCIA 1 e SCIA 2

a cura di Mariastefania De Rosa

**Montalto Uffugo (CS), 13 giugno 2017
Agriturismo Santa Caterina, Via Carigialto n. 52**

INDICE

- Principi generali della riforma
- Inquadramento sistematico
- La legge delega 124/2015
- I decreti attuativi della legge delega
 - il D.lgs. n. 126/2016 (SCIA 1)
 - il D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)
- I settori del commercio, dell'edilizia e della PS

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

PROBLEMI E SOLUZIONI

✓ **PROBLEMI affrontati dai decreti:**

- scarsa certezza del diritto dovuta alla mancanza di un quadro di regole chiare, tassative e comprensibili per gli operatori chiamati ad applicarle;
- farraginosità procedurali: aggravamenti per il cittadino e complessità per gli uffici;
- molteplicità di atti presupposti che hanno vanificato la già esistente Scia;
- esistenza di regimi differenziati da Regione a Regione;
- mancata attuazione delle direttive e dei principi comunitari.

PROBLEMI E SOLUZIONI

✓ **Le SOLUZIONI si articolano in 5 azioni:**

➤ **La semplificazione normativa**

- semplificare il procedimento della SCIA;
- chiarezza sistematica in più settori: demandare ad una tabella l'elencazione di quattro elementi per esigenze di riordino, semplificazione, codificazione:

a) tipo di attività, attraverso specificazioni progressive;

b) regime amministrativo;

c) concentrazione di regimi amministrativi;

D) riferimenti normativi.

➤ **Semplificazioni di settori «nevralgici» in materia di edilizia, ambiente, commercio, pubblica sicurezza**

➤ **Per le materie non contemplate nel decreto: invito a proseguire l'opera di ricognizione con i decreti correttivi e integrativi.**

PROBLEMI E SOLUZIONI

➤ **La fase attuativa della riforma: centralità di monitoraggio e VIR:**

1. aggiornamento della tabella e necessità di completare la ricognizione delle attività;
2. analisi della «fattibilità» dei regimi di semplificazione introdotti;
3. regolazione di nuove attività che, altrimenti, sarebbero libere;

➤ **Concentrazione dei regimi amministrativi:**

1. molteplicità di atti ricondotti ad unico procedimento;
2. attività in cui si innestano sul modello della SCIA anche provvedimenti propedeutici o atti presupposti (atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero verifiche preventive) (c.d. SCIA condizionata)

PRINCIPI GENERALI SULLA SCIA

✓ Persegue diverse FINALITÀ:

- favorisce l'attività dei soggetti privati nel rispetto dei requisiti di legge ;
- rafforza gli istituti di liberalizzazione e di semplificazione;
- persegue la finalità di rimuovere vincoli normativi e amministrativi alla libertà di iniziativa economica privata
- salvaguarda il perseguimento di esigenze di interesse pubblico - N.B. es. norme sul TULPS - e il rispetto del principio di proporzionalità;
- ridimensiona l'intervento della PA
 - sia nella regolazione delle attività economiche (generalizzazione della SCIA), sia nell'esercizio dei poteri inibitori e di autotutela delle amministrazioni competenti sulle iniziative già in atto e consolidate;
 - che nel controllo ex post del possesso dei "requisiti e presupposti" della SCIA e limita l'esercizio dell'autotutela entro un termine espressamente definito;

PRINCIPI GENERALI SULLA SCIA

✓ Persegue diverse FINALITÀ:

- assicura una maggiore certezza giuridica con norme più chiare su tre fasi «cardine» di attuazione della SCIA: il procedimento, sull'annullamento d'ufficio e sulla sospensione;
- garantisce un miglior funzionamento "in concreto" della SCIA attraverso le modalità di presentazione e i contenuti standard degli atti di segnalazione;
- rientra nel sempre più frequente ricorso al regime privatistico da parte della p.a. sinonimo di flessibilità ed efficacia ed efficienza delle attività;
- si veda, ad es. l'art. 1, della l. n. 241/1990:
 - co. 1-bis «La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente»
 - co. 1-ter «I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge»

EVOLUZIONE NORMATIVA

LA DIA

- **Oggetto:**

- ✓ le attività per il cui esercizio occorre **accertamento** dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi generali (N.B.: **attività vincolata e anche discrezionalità tecnica**)
- ✓ **eccezione** dei provvedimenti rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela di interessi qualificati/provedimenti imposti dalla normativa comunitaria;

- **Dia a legittimazione differita**

Tempistiche:

- ✓ **Avvio** dell'attività **30 giorni dopo** presentazione della DIA, con comunicazione da parte del soggetto istante;
- ✓ Termine di **30 giorni** dalla comunicazione di avvio dell'attività per adozione di provvedimenti inibitori;
- ✓ **Lasciato decorrere tale termine:**
 - si consolidava la posizione del privato;
 - esercizio dei poteri di autotutela e revoca ex art. 21 *quinquies*, l. n. 241/1990

EVOLUZIONE NORMATIVA

✓ LA SCIA «NON PROVVEDIMENTALE» (dal d.l. n. 78/2010 in poi)

• Una nuova «natura giuridica»:

- La SCIA produce effetti **direttamente** sul piano della qualificazione delle posizioni soggettive: attribuisce al privato una posizione caratterizzata da "**originarietà**" perchè trova la propria fonte direttamente nella legge;
- la legittimazione del privato all'esercizio dell'attività non è più fondata sull'atto di consenso della p.a. (schema norma-potere-effetto) ma è una **legittimazione ex lege** (schema norma-fatto-effetto);
- **difetta un potere amministrativo** in grado di incidere in senso costitutivo-accrescitivo;
- **il soggetto è abilitato allo svolgimento dell'attività direttamente dalla legge**, che disciplina l'esercizio del diritto eliminando l'intermediazione del potere autorizzatorio della p.a.;
- sostituzione del principio autoritativo della p.a. con quello **dell'autoresponsabilità dell'amministrato**.

• A legittimazione immediata

Tempistiche:

- Avvio **immediato dell'attività** per il solo fatto dell'avvenuta segnalazione;
- **No necessità di attendere i 30 giorni** previsti precedentemente

EVOLUZIONE NORMATIVA

✓ **IL RAFFORZAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE** (dal d.lgs. n. 59/2010 di recepimento della c.d. direttiva servizi n. 2006/123/CE in poi):

➡ **NUOVI PRINCIPI:**

- obiettivo di **agevolare l'accesso e l'esercizio delle attività**;
- l'UE chiede agli Stati di **eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi** insiti nei regimi autorizzatori per l'accesso e l'esercizio dell'attività;
- sono fatte salve le **esigenze imperative di interesse generale**: sulla base di queste si può giustificare l'introduzione di atti amministrativi preventivi di assenso o autorizzazione o di controllo.
- **abrogare (con regolamenti di delegificazione) norme in contrasto con il principio di libertà di iniziativa economica** che prevedono limiti o autorizzazioni non giustificati dalla tutela di interesse generale;

➡ **NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PROCEDIMENTALI:**

- promuove l'attivazione di **sportelli unici** presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività;
- obbliga di attuare le **modalità elettroniche e telematiche**.

LINEE GENERALI SULLA SCIA

PROCEDIMENTO GENERALE

- **Segnalazione del privato**
- La p.a. **verifica** la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge: attività non finalizzata all'emanazione di un atto amm.vo di consenso all'esercizio dell'attività ma al **controllo privo di discrezionalità** della **corrispondenza** di quanto dichiarato dall'interessato ai canoni normativi stabiliti per l'attività:
 - a) esito positivo: la p.a. non assume alcun provvedimento ma un atto interno con cui opera il positivo riscontro e conclude il procedimento;
 - b) esito negativo: la p.a. dispone con provvedimento motivato di cessare la prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti o fissa un termine agli interessati al fine di far conformare la loro attività alla normativa vigente (vedi dopo ...)
- Generale ricorso alle **autocertificazioni** cui fa da contrappeso un inasprimento delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci
- **Ambito di applicazione: esclusione** di atti rilasciati da **pp.aa.** preposte alla **tutela di interessi considerati dal legislatore di particolare rilievo**: c.d. atti imposti dalla normativa comunitaria che richiede che il procedimento si concluda con atto espresso non surrogabile da una denuncia del privato;
- **Interessi sensibili**: difesa nazione, p.s., immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanze, salute, pubblica incolumità, patrimonio culturale, paesaggistico e dell'ambiente)

LA LEGGE DELEGA (L. N. 124/2015)

La Legge delega 124/2015

L'art. 5 l. n. 124/2015: delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi

ESIGENZE:

- semplificazione e operatività dell'istituto (modalità di presentazione, contenuti standard degli atti e tempi certi di risposta);
- non aggravio del lavoro degli uffici;
- omogeneizzazione tra enti di regioni diverse.

RICOGNIZIONE «INNOVATIVA»: precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, silenzio assenso, comunicazione preventiva e autorizzazione espressa

- Garantire la certezza del diritto attraverso la definizione dei regimi giuridici delle attività

INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ NON ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE ESPRESSA

- In ossequio ai principi europei riduzione delle autorizzazioni espresse e ampliamento delle ipotesi di utilizzo di regimi non legati a un provvedimento amm.vo (SCIA, comunicazione preventiva).

La Legge delega 124/2015

MODIFICHE ALLA SCIA

L'art. 6 della legge n. 124 del 2015 **riscrive integralmente i commi 3 e 4 dell'art. 19:**



Triplice ordine di poteri

Inibitori, repressivi e conformativi della p.a. (art. 19, comma 3)

- L'amministrazione competente **verifica i requisiti e i presupposti della SCIA** nel termine di 60 gg SCIA produttiva e di 30 gg per la SCIA edilizia;
- in caso ne accerti la **carenza** può:
 - a) adottare motivati provvedimenti di **divieto** di prosecuzione dell'attività e di **rimozione** degli eventuali effetti dannosi;
 - b) invitare il privato a **conformare** l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, **prescrivendo** le misure da adottare entro un termine non superiore ai 30 gg., decorso il quale, se il privato è rimasto inerte, l'attività s'intende vietata.

La Legge delega 124/2015

MODIFICHE ALLA SCIA

Poteri inibitori, repressivi e conformativi della p.a. “oltre i termini previsti” (art. 19, comma 4)

- L'amministrazione può esercitare questi poteri anche **dopo i 60/30 gg.** solo se sussistono **le condizioni di cui all'art. 21 *nonies*** (annullamento d'ufficio):
 - illegittimità del provvedimento;
 - ragioni di interesse pubblico;
 - entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
- **Non esiste più il potere di revoca ex art. 21 *quinquies*:**
 - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ;
 - si tratta di una modifica normativa coerente alla natura giuridica della SCIA;
 - ✓ la SCIA, infatti, non implica l'assenza di valutazione discrezionale ma prevede l'accertamento della sussistenza di presupposti di carattere vincolante;
 - ✓ al contrario la revoca presuppone la rilevanza di ponderazioni discrezionali.

La Legge delega 124/2015

Potere conformativo e di sospensione dell'attività (art. 19, comma 3)

Sempre con provvedimento motivato la p.a. **dispone la sospensione dell'attività intrapresa in due soli casi:**


- 1) **attestazioni non veritiere;**
- 2) **pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.

Modalità di adozione della sospensione

1. è adottata con **atto motivato** dell'amministrazione
2. l'atto **interrompe** i termini di 60 giorni (attività commerciale) o 30 giorni (attività edilizia) per i controlli da parte delle amministrazioni competenti
3. i termini **ricominciano a decorrere** dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste per conformare l'attività alle disposizioni vigenti
4. **in assenza di ulteriori provvedimenti**, decorso il termine di 60/30 gg, **cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata;**
5. in tutti i casi, in mancanza dell'adozione delle misure prescritte da parte del privato nel termine fissato, **l'attività si intende vietata.**

La Legge delega 124/2015

L'art. 6, l n. 124 del 2015 modifica gli artt. 21, *21-quater* e *21-nonies*, l. n. 241/1990:



Poteri di autotutela

➤ Finalità:

- è per la SCIA una disciplina di riferimento e non è autotutela in senso tecnico (la pa non interviene su provvedimenti di primo grado);
- principio della certezza giuridica;
- principio del consolidamento delle situazioni soggettive dei privati;
- principio della prevalenza del principio di affidamento.

❖ Abrogazione il comma 2 dell'art. 21 (autotutela «illimitata nel tempo»):

- consentiva alla PA di sanzionare *sine die* l'esercizio di attività svolte sulla base di un uso improprio degli strumenti della DIA/SCIA o del silenzio assenso;
- nel caso di assenza dei requisiti richiesti o per il contrasto con la normativa vigente;
- contrastante con le esigenze di certezza giuridica e affidamento.

La Legge delega 124/2015

L'art. 6, l. n. 124 del 2015 modifica gli artt. 21, 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990:



Poteri di autotutela

❖ Efficacia ed esecutività del provvedimento (art. 21 *quater*)

- possono essere **sospese**, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;
- Il termine della sospensione è indicato nell'atto che la dispone e può essere **prorogato o differito una sola volta**, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
- La sospensione **non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini** per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'art. 21 nonies.

La Legge delega 124/2015

L'art. 6, l n. 124 del 2015 modifica gli artt. 21, 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990:



Poteri di autotutela

- ❖ **Si fissa un termine per l'esercizio dell'autotutela, all'art. 21-nonies, che:**
 - **non può essere superiore a 18 mesi** dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici;
 - **i 18 mesi decorrono dalla scadenza del termine per i controlli da parte dell'amministrazione competente** (art. 2, comma 4, d.lgs. n. 222 del 2016 ha introdotto questa specificazione, in attuazione di un'osservazione da parte del Cons. di Stato n. 839 del 2016);.

La Legge delega 124/2015

L'art. 6, l. n. 124 del 2015 modifica gli artt. 21, 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990:

Poteri di autotutela



- ❖ Introduce una **deroga espressa al comma 1 dell'art. 21-*nonies*** che:
 - possono essere **annullati anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi** (comma 2-bis, all'art. 21-*nonies*)
 - i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di:
 - ✓ **false rappresentazioni dei fatti e dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato**

La Legge delega 124/2015

L'art. 6, l n. 124 del 2015 modifica gli artt. 21, 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990:



Poteri di autotutela

❖ **Perplessità e rinvii contraddittori delle norme** in relazione alla norma sulla **deroga espressa**:

- a) si parla di **provvedimenti**: e cio' rende difficilmente applicabile la norma alla SCIA;
- b) l'art. 21 *nonies*, co. 2 *bis* fa salva l'applicazione delle **sanzioni penali** e delle **sanzioni del dpr n. 445/2000**: contrasto con l'art. 19 che, invece, ha espunto il richiamo alle citate sanzioni ma che comunque richiama le norme sull'autotutela (che fanno riferimento alle sanzioni citate).

D.LGS. N. 126/2016
(c.d. SCIA 1)

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

Il D. lgs. n. 126 del 2016 attua la delega dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015 per la parte relativa alla:

- I. definizione delle **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE** delle segnalazioni e delle istanze alle PA
- II. **DISCIPLINA GENERALE** delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa e soggette a SCIA



- ✓ Clausola ampia: nelle attività non soggette ad autorizzazione preventiva espressa rientrano sia le attività soggette a SCIA, sia a silenzio assenso, sia a mera comunicazione preventiva.
- ✓ Obiettivi: fissare norme generali comuni a diversi regimi di semplificazione a istanza di parte (c.d. zoccolo duro) accomunati dal fatto di consentire un'attività senza necessità di un provvedimento espresso della p.a.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

FINALITA' DEL DECRETO SCIA 1

UNIFORMAZIONE/ESAUSTIVITA' DELL'ATTIVITA':

Standardizzazione delle modalità di presentazione e dei contenuti di istanze, comunicazioni e segnalazione degli interventi;

Completezza della disciplina: no formulari ulteriori.

CERTEZZA GIURIDICA DEGLI ATTI: specificare come e da quando le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni producono effetti;

INNOVARE E SEMPLIFICARE I REGIMI GIURIDICI: introduzione della concentrazione dei regimi

«NOVELLARE» L'ART. 19 SULLA SCIA: avere un'unica, omogenea e di facile lettura disciplina.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

I. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE ISTANZE

1.1. Standardizzazione della modulistica


1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

1.3. Modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 18-bis, legge n. 241 del 1990)

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.1. Standardizzazione della modulistica

Moduli unificati e standardizzati a livello nazionale



□ La predisposizione dei **moduli unificati e standardizzati** devono definire:

- i contenuti tipici dei moduli per ciascuna delle attività considerate;
- l'organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni;
- la documentazione da allegare.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.1. Standardizzazione della modulistica

Moduli unificati e standardizzati

Livello nazionale

- le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la PA, sentita la Conferenza unificata, adottano moduli unificati e standardizzati in cui sono indicati per i procedimenti relativi alle attività individuate nella tabella A del d.lgs. n. 222 del 2016.

Livello regionale


- le amministrazioni regionali o locali adottano i moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, istanze o comunicazioni per l'attività edilizia o per l'avvio delle attività produttive attraverso accordi o intese in Conferenza unificata, tenendo conto delle specificità regionali.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.1. Standardizzazione della modulistica

Moduli unificati e standardizzati

NEWS!!


 E' stata approvata, in Conferenza unificata, insieme all'Accordo del 4.05.2017, la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze relative alle attività produttive ed edilizie della Tabella A del d.lgs. n. 222 del 2016.

 La modulistica è stata pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE il 6.6.2017

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

La trasparenza: strumento di semplificazione

- D.lgs. n. 33/2013 (T.U. sulla TRASPARENZA)
- Obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale delle PA: finalità di **chiarezza** e di **responsabilizzazione** della p.a.
- Restano fermi gli obblighi già previsti dall'art. 35, d.lgs. N. 33/2013
«Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati» 



Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

Art. 35 d.lgs. n. 33 del 2013: le PA **pubblicano** per ciascuna tipologia di procedimento:

- a) una breve descrizione del procedimento;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio del procedimento, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, rispettivi recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine per la conclusione del procedimento e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

La trasparenza con **funzione di semplificazione** per l'avvio delle attività.

Le PA **pubblicano** altresì:

- ❑ i moduli per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni;

Nei casi in cui sia **l'amministrazione procedente a dover individuare la documentazione da allegare alla segnalazione** ovvero **fino all'adozione dei moduli**, le PA pubblicano:

- ❑ l'elenco degli stati, delle qualità personali e dei fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà
- ❑ l'elenco delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie per le imprese recando anche i relativi riferimenti normativi

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

La trasparenza con **funzione di responsabilizzazione della p.a.**: evitare ritardi e inadempienze della p.a.

Poteri sostitutivi

- ❑ se gli **enti locali non assolvono agli obblighi** di pubblicazione previsti, le Regioni assegnano un termine, decorso il quale, scatta il potere sostitutivo da parte delle Regioni nei confronti dei Comuni;
- ❑ se è **la Regione ad essere inadempiente**, si attua il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 131 del 2003:
 - il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;
 - decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

La trasparenza con **funzione di responsabilizzazione della p.a.**: evitare ritardi e inadempienze della p.a.

Poteri sanzionatori

- casi
 - ✓ mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti richiesti
 - ✓ richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono

- illecito disciplinare
 - ✓ la sospensione dal servizio
 - ✓ la privazione della retribuzione da tre a sei giorni

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.2. Informazione ai cittadini e oneri di pubblicazione della PA

Divieti (a carico della p.a. e a tutela dell'istante)

- la richiesta di informazioni e documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica standardizzata o nel sito istituzionale
- la richiesta di documenti già in possesso di una P.A. (anche ex art. 18 della legge n. 241 del 1990)

La p.a. può chiedere

- informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione o comunicazione e i relativi allegati e quanto pubblicato sui siti istituzionali;

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.3. Modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 18-bis, legge n. 241 del 1990)



- ❑ Il SUAP rilascia immediatamente (e cioè senza ritardo) una **ricevuta**, anche in via telematica, dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni (Art. 18- bis, comma 1, legge n. 241 del 1990);
- ❑ il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, **verifica**, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.3. Modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 18-bis, legge n. 241 del 1990)

La ricevuta:

- Attesta l'avvenuta presentazione e i termini entro cui la p.a. è tenuta a rispondere;
- Attesta i termini entro cui il silenzio della stessa equivale ad accoglimento dell'istanza;
- Non condiziona l'efficacia della SCIA o dell'istanza;
- Costituisce comunicazione di avvio del procedimento se contiene le informazioni previste dall'articolo 8, l. n. 241 del 1990:
 - per le istanze di autorizzazione;
 - l'oggetto del procedimento promosso;
 - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.3. Modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 18-bis, legge n. 241 del 1990)

Coordinamento con la disciplina del silenzio assenso

- Il d.lgs. n. 126 del 2016 ha modificato l'art. 20, l. n. 241 del 1990
- Rispetto ai termini entro cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda:
 - ❖ è stato specificato il dies a quo per la formazione del silenzio assenso;
 - ❖ i termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato;
 - ❖ i termini entro i quali si forma il silenzio e previsti dall'art. 20 sono:
 - ✓ 30 gg;
 - ✓ ovvero i termini diversi, non superiori a 90 gg,

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.3. Modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 18-bis, legge n. 241 del 1990)

- ❑ La data di protocollazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e quella della effettiva presentazione coincidono;
- ❑ Le istanze, le segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente;

❑ N.B. LA RESPONSABILITA' DEL DIPENDENTE

- ❖ La decorrenza del termine e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente
- ❖ che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti (comma 2-ter dell'art. 21, legge n. 241 del 1990 introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2016).

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

1.3. Modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni (art. 18-bis, legge n. 241 del 1990)

- ❑ nel caso in cui l'istanza, la segnalazione o la comunicazione siano presentate ad un ufficio diverso da quello competente:
 - i termini per l'adozione dei provvedimenti proibitivi o conformativi e per la formazione del silenzio assenso decorrono dal ricevimento dell'istanza, della segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente;
- ❑ la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.; devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- ❑ le Regioni e gli Enti locali non possono stabilire garanzie inferiori ma prevedere livelli superiori di tutela.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

II. DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ NON ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ESPRESSA E SOGGETTE A SCIA

La «CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI»

- è stato attuato il principio europeo del “Once only” e cioè “l'amministrazione chiede una volta sola”;
- ha disciplinato i casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie:
 - a) altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (**SCIA “UNICA”**);
 - b) l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni ovvero l'esecuzione di verifiche preventive (**SCIA “CONDIZIONATA”**).

La disciplina di queste due ipotesi si aggiunge alla SCIA “PURA” e si coordina con la normativa contenuta nell'art. 19, legge n. 241 del 1990.

LA SCIA UNICA

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990)

❖ **Ambito di applicazione:** casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessarie:

- ✓ altre SCIA
- ✓ comunicazioni
- ✓ attestazioni
- ✓ asseverazioni
- ✓ notifiche

❖ **Peculiarità:**

✓ **Unicità della SCIA**

- per l'avvio dell'attività;
- per l'attestazione del rispetto di specifici requisiti;

✓ **Unicità di soggetto e di termini:**

- la SCIA è presentata allo sportello unico ("di regola" telematico) anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre pp.aa. ovvero di diverse articolazioni interne della p.a. ricevente (possono essere istituite più sedi di tale sportello al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio);
- il SUAP garantisce il rispetto di un unico termine.

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990)

❖ **Procedimento:**

- ✓ il SUAP trasmette immediatamente la SCIA alle altre amministrazioni interessate, che svolgono l'istruttoria per le parti di competenza;
- ✓ il SUAP riceve le osservazioni sugli esiti dell'istruttoria;
- ✓ le pp.aa. si attivano per l'esercizio dei poteri conformativi:
 - ✓ trasmettono allo sportello unico eventuali proposte di adozione dei provvedimenti di divieto o rimozione o di conformazione o di sospensione dell'attività di cui all'art. 19, comma 3, legge n. 241 del 1990;
 - ✓ l'esercizio di questi poteri avviene 5 gg prima della scadenza dei termini e quindi entro 55 gg (SCIA produttiva) o 25 gg (SCIA edilizia) dalla presentazione della segnalazione

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990)

❖ Poteri in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA

Le pp.aa. (art. 19, comma 3, legge n. 241 del 1990)

- a. adottano una proposta motivata di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione degli effetti dannosi;
- b. adottano una richiesta motivata di conformazione dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente, con l'indicazione delle misure necessarie e del termine non inferiore a 30 gg entro cui adottarle;
- c. adottano una proposta di atto motivato di sospensione dell'attività nei casi di:
 - ✓ attestazioni non veritiere
 - ✓ pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale
- d. qualora il SUAP riceve dalle pp.aa. le proposte di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, di conformazione o di sospensione dell'attività intrapresa:
 - ✓ entro 5 gg dal ricevimento delle proposte motivate da parte delle pp.aa. competenti, e quindi decorsi 60/30 gg dalla presentazione della segnalazione, adotta i relativi provvedimenti

LA SCIA CONDIZIONATA

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

SCIA CONDIZIONATA (Art. 19-bis, comma 3, legge n. 241 del 1990)

❖ **Ambito di applicazione:** casi in cui lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA è condizionato all'acquisizione di:

- ✓ atti di assenso comunque denominati
- ✓ pareri di altri uffici o amministrazioni
- ✓ esecuzione di verifiche preventive

❖ Peculiarità

- Modello procedimentale più articolato;
- Il meccanismo della SCIA opera all'inizio (fase di presentazione della SCIA) e alla fine del procedimento (una volta ottenuti gli atti di assenso);
- La SCIA rappresenta il «tronco principale» su cui si innesta una fase prodromica di tipo autorizzatorio classico
- Le richieste di autorizzazione non gravano sul privato ma sull'amministrazione (che si attiva attraverso la conferenza di servizi);

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

SCIA CONDIZIONATA (Art. 19-bis, comma 3, legge n. 241 del 1990)

❖ Procedimento

- ✓ l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza;
- ✓ lo sportello unico rilascia la ricevuta ai sensi dell'art.18-bis, legge n. 241 del 1990 (cfr con art. 5, comma 4, d.P.R. n. 160 del 2010)
- ✓ indice la conferenza di servizi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza (Art. 14, co. 2, l. n. 241/1990);
 - La conferenza può essere indetta anche per l'acquisizione di un unico atto di assenso (ciò risolve la non applicabilità – come suggerito dal Consiglio di Stato – del silenzio assenso tra pp.aa. quando il SUAP svolge unicamente il ruolo di interfaccia con la p.a. competente)
- ✓ in attesa del rilascio degli atti di assenso presupposti alla SCIA, l'efficacia della SCIA resta sospesa;
- ✓ scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni competenti, entro 5 gg, il SUAP comunica all'interessato il rilascio degli atti di assenso

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

SCIA CONDIZIONATA (Art. 19-bis, comma 3, legge n. 241 del 1990)

❖ **Se le amministrazioni competenti accertino la carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA, conclusi i lavori della conferenza di servizi, il SUAP adotta:**

- a. una proposta motivata di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa e di rimozione degli effetti dannosi;
- b. una richiesta motivata di conformazione dell'attività intrapresa e dei suoi effetti alla normativa vigente, con l'indicazione delle misure necessarie e del termine non inferiore a 30 gg entro cui adottarle;
- c. una proposta di atto motivato di sospensione dell'attività nei casi di:
 - ✓ attestazioni non veritiere
 - ✓ pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale
- d. qualora il SUAP riceve dalle pp.aa. le proposte di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, di conformazione o di sospensione dell'attività intrapresa:
 - ✓ entro 5 gg dal ricevimento delle proposte motivate da parte delle pp.aa. competenti, e quindi decorsi 60/30 gg dalla presentazione della segnalazione, adotta i relativi provvedimenti

SCIA E TUTELA DEL TERZO

D.lgs. n. 126/2010 (SCIA 1)

TUTELE AZIONABILI DAL CONTROINTERESSATO

Sono speculari alla **natura attribuita alla SCIA:**

1. *primo orientamento:* l'avvio dell'attività è inquadrabile nell'ambito dei provvedimenti taciti, nei quali la p.a. conserva un potere autorizzatorio, sia pure implicito;
2. *secondo orientamento:* la SCIA si sostanzia in un atto soggettivamente e oggettivamente privato e la p.a. sarebbe priva di poteri autorizzatori e l'attività sarebbe sostanzialmente liberalizzata.

Natura privatistica della SCIA: d.l. n. 138/2011

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

TUTELE AZIONABILI DAL CONTROINTERESSATO

Conferma della natura privatistica:

6-ter. «*La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.*

Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

Il D.lgs. 126/2016 (SCIA 1)

TUTELE AZIONABILI DAL CONTROINTERESSATO

Cosa può fare il terzo:

- ❖ compulsare la p.a. per esercitare poteri di controllo ed inibizione dell'attività;
- ❖ azione avverso il silenzio nei confronti delle pp.aa. competenti a effettuare i controlli (art. 31 cpa);
- ❖ potere di esperire dinanzi al g.a. un'azione di accertamento finalizzata a contestare la realizzabilità dell'intervento o la sua assentibilità mediante SCIA.

D.LGS. N. 222/2016
(c.d. SCIA 2)

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

L'OGGETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO

TRIPLICE OPERA DI SEMPLIFICAZIONE:

1. introduce regimi meno restrittivi in tali materie;
2. attua la concentrazione dei regimi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990;
3. la tabella effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Il d.lgs. n. 222 del 2016:

- 1) completa l'attuazione della delega dell'art. art. 5 della legge n. 124 del 2015 relativa alla “**precisa individuazione dei procedimenti**”;

la legge n. 124 del 2015:ha indicato come principi e criteri direttivi per la “precisa individuazione dei procedimenti”:

- a) i principi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 (semplificazione del procedimento, certezza dei termini...);
- b) i principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi: «i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità»;
- c) i principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

- 2) indica per ciascun procedimento/attività della Tabella A **il regime amministrativo** applicabile,
- 3) descrive la **concentrazione dei regimi amministrativi** valevole su tutto il territorio nazionale;
- 3) persegue la **semplificazione dei procedimenti** sotto un triplice aspetto:
 - a) introduce regimi meno restrittivi nei settori oggetto della ricognizione, che in alcuni casi è "sostanziale" e quindi attua un'individuazione "innovativa" dei regimi esistenti;
 - b) consente di adeguare la disciplina esistente ai più semplici standard europei sull'accesso all'attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità;
 - c) attua in concreto (applica) la "concentrazione dei regimi" prevista nell'art. 19-bis introdotto dal decreto "SCIA 1".

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

3) Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, **possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella Tabella A**, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

4) Le amministrazioni procedenti devono rendere gratuitamente agli interessati **la consulenza funzionale all'istruttoria** ("preistruttoria") relativa alle attività elencate nella Tabella A, al fine di agevolare l'inquadramento del regime giuridico dell'intervento ipotizzato (Cons. di Stato, 5.1.1, Ad. Comm. Spec. n. 1784 del 2016), fatto salvo il pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla legge.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

OBIETTIVI RAGGIUNTI

5) In materia di **commercio**, i **Comuni** possono, con deliberazioni adottate d'intesa con la Regione, sentito il Soprintendente, **delimitare zone o aree aventi alcune caratteristiche:**

- ✓ particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- ✓ in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività di cui al decreto n. 222 del 2016;
- ✓ in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il **monitoraggio sugli effetti applicativi di queste disposizioni.**

**LA TABELLA A
ALLEGATA
AL DECRETO SCIA2**

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LA TABELLA A

COSA CONTIENE

l'elenco di 246 attività/procedimenti nei settori delle attività commerciali e assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente

La tabella si suddivide in diverse parti/colonne:

- a) il tipo di attività;
- b) il regime amministrativo corrispondente (SCIA, SCIA unica, silenzio assenso, comunicazione, autorizzazione);
- c) la concentrazione dei regimi amministrativi, che indica la modalità di presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, nonché i titoli di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività;
- d) i riferimenti normativi.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LA TABELLA A

FINALITÀ:

- a. far comprendere le modalità di svolgimento di ciascuna procedura;
- b. individuare gli adempimenti a carico dell'interessato e della PA in relazione al singolo regime giuridico individuato;
- c. "codificare" gli adempimenti per ciascun procedimento
- d. il d.lgs. n. 222 del 2016 può essere definito una forma di "codificazione soft", poiché realizza "un riordino normativo, ancorché parziale (...) ossia una raccolta organica e semplificata (...) di tutte le discipline vigenti dell'attività privata nei settori interessati" (Ad. Comm. Spec. n. 1784 del 2016)
- e. evitare duplicazioni procedurali e l'introduzione di oneri non previsti.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LA CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

CLAUSOLA GENERALE:

ciò che non è in tabella è «attività libera» con riferimento ai settori oggetto del decreto e non ai settori rimasti completamente al di fuori:

I **REGIMI** indicati nella Tabella A sono:

❖ la **COMUNICAZIONE**:

- ✓ produce effetto con la presentazione alla amministrazione competente o allo sportello unico.
- ✓ Comunicazione unica al SUAP: se per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione sono richieste più comunicazioni o attestazioni.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LA CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

I **REGIMI** indicati nella Tabella A sono:

❖ la **SCIA**:

- ✓ si applica l'art. 19, legge n. 241 del 1990;
- ✓ l'interessato può avviare immediatamente l'attività;
- ✓ le amministrazioni competenti controllano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti entro i termini di 60 (SCIA produttiva) o 30 (SCIA edilizia);
- ✓ nel caso sia accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

La concentrazione dei regimi amministrativi

I **REGIMI** indicati nella Tabella A sono:

❖ la **SCIA UNICA**:

- ❖ si applica l'art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990;
- ❖ quando per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico;
- ❖ nel caso sia accertata la carenza dei requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente;

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LA CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

I regimi indicati nella Tabella A sono:

❖ la **SCIA CONDIZIONATA**:

- ✓ ad atti di assenso comunque denominati;
- ✓ si applica l'art. 19-bis, comma 3, legge n. 241 del 1990;
- ✓ nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti autorizzatori o di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo sportello unico contestualmente alla SCIA;
- ✓ entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi;
- ✓ l'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LA CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

I **REGIMI** indicati nella Tabella A sono:

❖ L'AUTORIZZAZIONE:

- ✓ è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio - assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990;
- ✓ qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi (convocata entro 5 gg) per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dal SUAP all'interessato;

❖ L'AUTORIZZAZIONE+LA SCIA-LA SCIA UNICA-LA COMUNICAZIONE

- ✓ nel caso siano necessarie la SCIA, la SCIA unica o la comunicazione, l'interessato può allegare alla domanda per l'autorizzazione una semplice SCIA, una SCIA unica o una comunicazione per le attività che le prevedono lo svolgimento;

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

LIVELLI ESSENZIALI E TERMINI DI ADEGUAMENTO

- Le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
- Le Regioni e gli Enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017. Si tratta di un adeguamento di tipo amministrativo e organizzativo reso possibile anche attraverso l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata.

**SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA
DI PUBBLICA SICUREZZA**

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 4, co. 2. Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

«SCIA CON EFFETTI AUTORIZZATORI»


- Per le attività sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931
- ove l'allegata Tabella A preveda un regime di Scia
- quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.


D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

❖ I PUBBLICI SPETTACOLI

➤ **Attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza *pari o inferiore a 200 persone*** (punto 78) riguarda eventi all'aperto, con palchi o tribune, per esempio:

- ✓ Autorizzazione del SUAP trasmette  Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo, il cui sopralluogo è sostituito in questo caso dalla **relazione asseverata di un professionista**, ai sensi dell'art. 141, co. 2 del Regolamento del TULPS.

 **Testo aggiornato dell'articolo 141** del Regolamento di applicazione TULPS (modificato dall'art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. N. 222) **diventa** "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, **il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti**, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, **da una relazione tecnica** di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Residua alla Commissione il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle "norme e delle cautele imposte" nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

- ✓ Comunicazione, eventualmente integrata dalla documentazione di impatto acustico di un professionista abilitato, qualora si superino i limiti imposti dal Comune per l'impatto acustico

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

❖ COSE ANTICHE E USATE

- L'art. 6 del d.lgs. n. 222/2016 **ha abrogato l'art. 126 del T.U.L.P.S.** che prevedeva infatti che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza (oggi il SUAP comunale), che ne rilascia una presa d'atto.
- **Dubbi: deve intendersi abrogato anche l'obbligo di tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente** in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e previsto dall'art. 128 del T.U.L.P.S.?

Le finalità sono diverse: l'art. 126 attiene all'avvio dell'attività mentre l'art. 128 all'antiriciclaggio

❖ VENDITA DI PREZIOSI (....vedi dopo)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA COMMERCIO

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

- **Cessazione esercizio commerciale:** non più regime della comunicazione
- **Notifica sanitaria:** non devono essere richieste molteplici asseverazioni e atti precupposti (produzione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande)
- **Agibilità:** non è più richiesta per l'avvio di un'attività produttiva (es: edifici costruiti ante normativa)
- **Dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari:** non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio.
- **Somministrazione di alimenti e bevande:** la SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini della pubblica sicurezza

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

❖ **VENDITA DI PREZIOSI (artt. 127 e 128 TULPS)**

➤ **Esercizio di vicinato: SCIA condizionata**

- ✓ SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato
- ✓ Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

➤ **Media o grande struttura di vendita: Autorizzazione/silenzio o assenso**

- ✓ Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;

➤ **Attività commerciale già avviata: Autorizzazione/silenzio o assenso**

- ✓ Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.

❖ L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:

- a) contestualmente alla SCIA;
- b) contestualmente all'istanza;
- c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).

❖ La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore. L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

❖ Il glossario unico

✓ E' prevista l'adozione attraverso un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha le seguenti finalità:

- a. garantire l'omogeneità del regime giuridico in tutto il territorio nazionale;
- b. predisporre l'elenco delle principali opere edilizie con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico.

✓ individua il titolo giuridico necessario per ciascun tipo di intervento

❖ In attesa del glossario unico

✓ Le pp.aa. pubblicano sul proprio sito un glossario che consenta l'immediata individuazione della caratteristica tipologica dell'intervento e del conseguente regime giuridico

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

Abolizione CIL

- abolizione della comunicazione inizio lavori (CIL);
- gli interventi ad essa assoggettati ora rientrano nella attività libera:
 - ✓ opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
 - ✓ e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine di 90 giorni.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

Abolizione CIL

- Possono essere eseguiti, in aggiunta a quelli che erano già previsti prima della riforma, senza la necessità di una comunicazione preventiva al Comune (art. 6, d.P.R. n. 380 del 2001):
 - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 - i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
 - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

Novità!!

Indicazione espressa degli interventi per i quali è prevista la SCIA

Sono soggetti a **SCIA**:

- gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli assoggettati a permesso di costruire
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma degli edifici vincolati e non violano le prescrizioni contenute nel PDC;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e prescritti dalle altre normative di settore.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

RESIDUALITÀ CILA

Presupposti

- E' sufficiente la comunicazione alla p.a.;
- residualità della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA), (prima era la SCIA ad essere "residuale");
- è prevista la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi che non ricadono tra quelli soggetti a permesso di costruire o a SCIA e che non rientrano nell'attività edilizia libera (art. 6-bis, d.P.R. n. 380 del 2001);
- realizza i principi di proporzionalità e adeguatezza e accrescere i livelli di semplificazione e di liberalizzazione in materia edilizia

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

RESIDUALITÀ CILA

Procedimento

- l'interessato trasmette all'amministrazione comunale:
 - l'elaborato progettuale;
 - la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato;

- il tecnico attesta, sotto la propria responsabilità, che:
 - i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti;
 - che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia;
 - che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio;

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

Residualità CILA

Procedimento

- Le Regioni a Statuto ordinario possono:
 - a) estendere la disciplina della CILA ad interventi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti;
 - b) disciplinare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli anche a campione prevedendo sopralluoghi in loco.

- Sanzioni:
 - a) La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro;
 - b) Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

Residualità CILA

Procedimento

- abolizione della dichiarazione d'inizio attività (DIA) in alternativa al permesso di costruire:
 - è stata sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori;

- eliminato il parere dell'ASL (c.d. parere igienico-sanitario):
 - la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie viene sempre asseverata dal tecnico;
 - si prevede, inoltre, la definizione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza unificata, dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI DEI TITOLI EDILIZI

Residualità CILA

Procedimento

- semplificazione del procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo al suo posto una «segnalazione certificata di agibilità»:
 - la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante la presentazione di una SCIA allo sportello unico.
- ai fini dell'agibilità, entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, presenta al SUE la segnalazione certificata per gli interventi previsti dal nuovo art. 24, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001;
- le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

D.lgs. n. 222/2016 (SCIA 2)

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA

Differenze SCIA/CILA

Attengono ai diversi poteri e controlli che la PA può esercitare e che sono meno rilevanti nella CILA, poiché le attività private non determinano un significativo impatto sul territorio.

I poteri della PA:

- CILA: sono meno rilevanti (minore impatto sul territorio) meramente sanzionatori;
- SCIA: l'amministrazione ha poteri repressivi, inibitori, conformativi e di autotutela.

I controlli della PA:

- la CILA a differenza della SCIA, non è sottoposta a controlli sistematici da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.

WORK IN PROGRESS

Importanza della “**MANUTENZIONE**” della riforma:

- ✓ fase di monitoraggio e verifica dell’impatto delle nuove regole;
- ✓ eventuali decreti correttivi:
 1. una volta scaduto il termine per la delega e per i correttivi, è necessaria una legge ordinaria per estendere il modello di codificazione soft anche ad altri settori;
 2. una fonte di rango inferiore è prevista solo al fine di aggiornamento e integrazione della tabella;
- ✓ eventuali quesiti attuativi da porre al Consiglio di Stato;
- ✓ considerare l’individuazione e l’inquadramento giuridico delle attività private come un *work in progress*;
- ✓ *work in progress* sensibile, oltre che alle novità normative, ai mutamenti reali, pertanto destinato ad essere rivisto ed implementato continuativamente.

***GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE !!!!***